



**COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA**  
Città Metropolitana di Bologna

**C.C. NR. 81 DEL 29 DICEMBRE 2022**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno 2022 addì 29 del mese di dicembre, alle ore 20:00, in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con **seduta pubblica di prima convocazione**.

Sono intervenuti i signori Consiglieri:

	Presente		Presente
LELLI LUCA	<b>SI</b>	MAGAROLI MILENA	<b>SI</b>
CEVENINI FEDERICA	<b>NO</b>	D'ARCO MATTEO	<b>SI</b>
CORRADO MARIANGELA	<b>SI</b>	FAZZI STEFANIA ROSAMARIA	<b>SI</b>
DALL'OLIO MIRCO	<b>SI</b>	VASON MONIA	<b>SI</b>
DI OTO MATTEO	<b>SI</b>	CORRENTE CARMINE	<b>NO</b>
BEATRICE RICCARDO	<b>SI</b>	TREVISAN TIZIANA	<b>SI</b>
CUOMO ALESSIA	<b>NO</b>	GORI ALDO	<b>SI</b>
LANZARINI FABIO	<b>SI</b>	BANDINI BRUNA	<b>SI</b>
VALERIO ELENA	<b>SI</b>		

**PRESENTI: 14**

**ASSENTI: 3**

Così presenti nr. 14 su 17 Consiglieri assegnati ed in carica, la cui presenza è stata accertata mediante appello nominale.

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Marco Carapezzi**.

Partecipano gli Assessori extra-consiliari: Claudio Garagnani, Marco Esposito.

**LUCA LELLI** nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

Designati a scrutatori della votazione i Signori: BANDINI BRUNA, TREVISAN TIZIANA, D'ARCO MATTEO.

**OGGETTO:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

L'illustrazione del punto iscritto al n. 4 dell'ordine del giorno della seduta odierna è stata trattata congiuntamente a quella dei punti 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

**VISTE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 23/12/2021, esecutiva, relativa ad “Approvazione dell'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 - 2024 e relativi dati contabili”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 23/12/2021, esecutiva, relativa ad “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)” e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 23/12/2021, esecutiva, “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 (Art. 169 del D.Lgs. 267/2000)” e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 12/08/2020, esecutiva, “Approvazione Piano Performance 2021 - 2023” e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 30/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2022-2024. Approvazione”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 09/12/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, rubricata: “Approvazione aggiornamento dello schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025 e relativi dati contabili”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 09/12/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, rubricata: “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011) e relativi allegati”;

**VISTI:**

- l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti dell'Ente (salva l'ipotesi art. 48, c.3), di poteri di indirizzo dell'attività dell'Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che dispone: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 29/12/2022

296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”;

### **VISTI:**

- l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; che dispone, inoltre, che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l’art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, che richiama l'art. 3, comma 133, lettera l), della Legge 23.12.1996, n. 662 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e ss.mm.ii.;
- l’art. 149, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- la Legge 27.7.2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.118/1999, n.127/2001, n. 28/2003, n. 16/2007, n. 32/2010, n. 33/2013, n. 66/2014, n. 67/2015, come modificato, a decorrere dal 01.01.2016, in “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali”, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.4.2016, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.9.2020;

**PREMESSO** che l'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone: dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse - a decorrere dal 2016 - a seguito delle modifiche introdotte dall'art.1 della Legge 28.12.2015, n. 208- le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RICHIAMATO** l'art. 1 Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), in particolare:

- il comma 738, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima Legge 160/2019;
- i commi da 739 a 783, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- il comma 777, ai sensi del quale, fermo restando le facoltà di regolamentazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;
- il comma 780, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati: l'art. 8, ad eccezione del comma 1 e l'art. 9, ad eccezione del comma 9, del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23; l'art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'art.1 della Legge 27.12.2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC),

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 29/12/2022

limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

**PRESO ATTO**, pertanto, che con la Legge di bilancio 2020 è stata disposta la soppressione della TASI e interamente riscritta la disciplina dell'IMU, con contestuale abrogazione del testo della Legge n.147/2013 in materia di IUC per quanto concerne le imposte IMU e TASI, mentre la medesima Legge 147/2013 resta vigente nella parte in cui disciplina la TARI;

**PRESO ATTO** che, ai sensi della Legge n. 160/2019, ai fini dell'imposta municipale propria:

- a decorrere dal 01/01/2020:
  - non è più prevista l'assimilazione ad abitazione principale per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, considerata direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, unitamente alle pertinenze ammesse;
  - sono modificati i requisiti di assegnazione della casa coniugale; l'assimilazione ad abitazione principale si applica alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (comma 743);
- per l'anno 2020, era consentito ai Comuni deliberare le aliquote dell'imposta entro i limiti sotto indicati:
  - comma 748: aliquota di base per le abitazioni principali assoggettate all'imposta, classificate catastalmente in A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze pari allo 0,5%, con facoltà dei Comuni di aumento di 0,1% o di diminuzione fino all'azzeramento;
  - comma 750: aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9 c.3-bis DL 557/1993) pari allo 0,1%, con facoltà dei Comuni di diminuzione fino all'azzeramento;
  - comma 751: fino all'anno 2021, aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga tale destinazione e non siano locati, pari allo 0,1%, con facoltà dei Comuni di aumento fino al 0,25% o di diminuzione fino all'azzeramento;
  - comma 752: aliquota di base per i terreni agricoli pari allo 0,76%, con facoltà dei Comuni di aumento fino allo 1,06% o di diminuzione fino all'azzeramento;
  - comma 753: aliquota di base per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D pari allo 0,86%, con facoltà dei Comuni di aumento fino allo 1,06% o di diminuzione fino al limite dello 0,76% (quota Stato);
  - comma 754: aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, pari allo 0,86%, con facoltà dei Comuni di aumento fino allo 1,06% o di diminuzione fino all'azzeramento;
- a decorrere dal 01/01/2021:
  - comma 756: i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 160/2019, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il Decreto può essere comunque adottato;

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 29/12/2022

– a decorrere dal 01/01/2022:

- comma 751: i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

**VISTA** la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1/DF del 18 febbraio 2020, di chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art.1, commi 756, 757, 767, della Legge n.160/2019, in base alla quale:

- la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate da apposito Decreto (ancora non adottato), decorre, per espressa previsione dell'art.1, comma 756, dall'anno 2021;
- solo da tale anno (2021) – e, in ogni caso solo, in seguito all'adozione del Decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del Decreto di cui al comma 756;
- nella medesima ottica deve essere letto il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 2019, il quale – nel disciplinare la trasmissione, mediante il Portale del Federalismo Fiscale, dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell'IMU e la conseguente pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) – richiede, con riferimento alle aliquote, l'inserimento nello stesso Portale del prospetto di cui al comma 757;
- un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214. Ai sensi del richiamato comma 767, la delibera in questione acquista efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre;

**RICHIAMATE** tutte le disposizioni legislative disciplinanti l'imposta municipale propria (IMU) non incompatibili o non abrogate dalla Legge n. 160/2019;

**VISTE** le disposizioni cui all'art. 82, comma 6 e all'art. 104 del D.Lgs. 3.7.2017, n. 117 e s.m.i.;

### **PRESO ATTO:**

- che l'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge 27.12.2019, n. 160 e s.m.i., come modificato dall'art. 5-decies del D.L. 21/10/2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2021, n. 215, recita: “b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale *o in comuni diversi*, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile *scelto dai componenti del nucleo familiare*. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.”;
- che la Corte Costituzionale, con sentenza 12 settembre - 13 ottobre 2022, n. 209 (in G.U. 1ª s.s.

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 29/12/2022

19/10/2022, n. 42), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 [...], nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; [...] in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019; [...] in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 [...], convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215.”;

**RICHIAMATO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), adottato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29.07.2020;

### **VISTE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29.07.2020, oggetto “Imposta municipale propria (IMU) – Regolamento per l'applicazione – Adozione.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29.07.2020, oggetto “Imposta municipale propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 23.12.2020, oggetto “Imposta municipale propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2021.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 23.12.2021, oggetto “Imposta municipale propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2022.”;

**PRESO ATTO** che, alla data odierna, non è ancora stato adottato il Decreto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 e che non risulta sia stata ancora sentita in merito la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali;

**DATO ATTO** che all'ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio Comunale è prevista l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 dell'Ente e relativi allegati (proposta n. 2022/81);

**RITENUTA** la necessità di determinare, per l'anno 2023, nelle more dell'approvazione della Legge di Bilancio 2023 e dell'adozione del Decreto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dalla Legge n. 160/2019 e s.m.i., in continuità con le aliquote e detrazioni dell'IMU adottate nell'anno 2022 ed applicando l'art.1, comma 751, Legge n.160/2019, stabilendo, nel rispetto degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art.1 comma 754 della L.160/19, nella misura dell'1,06 per cento l'aliquota ordinaria IMU, applicabile agli immobili diversi dalle abitazioni principali e da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nell'esercizio della facoltà ivi prevista, prevedendo nel contempo tutte le fattispecie cui applicare, nel rispetto dei limiti di legge, un'aliquota ridotta;

**DATO ATTO** che aliquote e detrazioni determinate per l'anno d'imposta 2023, nel rispetto degli equilibri di bilancio, nelle more dell'approvazione della Legge di Bilancio 2023 e dell'adozione del Decreto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n.160/2019, come risultanti dall'allegato prospetto

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 29/12/2022

riepilogativo delle “Aliquote e detrazioni imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2023” (allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, sono in continuità con le aliquote e detrazioni IMU approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2020 con deliberazione n.45 del 29.7.2020 e per l'anno 2021 con deliberazione n. 88 del 23.12.2020, e per l'anno 2022 con deliberazione n.103 del 23.12.2021 salvo l'esenzione, dall'anno 2022, ex art.1, comma 751, Legge n.160/2019, per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

### **DATO ATTO** che:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e s.m.i. e con le altre modalità previste dallo stesso Codice, a seguito del Decreto interministeriale relativo alle modalità attuative per l'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005 e di determinazione delle modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei Comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;

### **DATO ATTO** che:

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i., tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- a norma dell’art. 1, comma 767, della Legge 27.12.2019, n. 160, “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;

**ACQUISITO** agli atti il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00;

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 29/12/2022

**DATO ATTO** che, il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Risorse e Organismi Partecipati, Marisa Antico, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità della entrata/spesa conseguente al presente provvedimento;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato trattato nella Commissione Unica Consiliare nella seduta del 27 dicembre 2022;

Per quanto riguarda gli interventi si fa riferimento a quanto riportato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 in data odierna;

**DATO ATTO CHE** il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2022/86, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile inseriti nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2022/86 espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

**CON** votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	14	
voti nr.	12	
favorevoli nr.	12	
contrari nr.	0	
astenuti nr.	2	VASON MONIA, TREVISAN TIZIANA

### D E L I B E R A

1. per le considerazioni premesse ed integralmente richiamate, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di determinare - con decorrenza 1 gennaio 2023 - ai sensi dell'art.1, commi da 739 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160 e s.m.i., dell'art.52 del D.Lgs.15.12.1997, n. 446 e s.m.i., nelle more dell'approvazione della Legge di Bilancio per l'anno 2023 e dell'adozione del Decreto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, le aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2023 come risultanti dall'allegato prospetto riepilogativo delle "Aliquote e detrazioni imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2023" (allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in continuità con le aliquote e detrazioni IMU approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2020 con deliberazione n.45 del



## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 29/12/2022

29.7.2020 e per l'anno 2021 con deliberazione n. 88 del 23.12.2020 e per l'anno 2022 con deliberazione n. 103 del 23.12.2021, salvo l'esenzione, dall'anno 2022, ex art.1, comma 751, Legge n.160/2019, per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

2. di dare atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2023-2025 - esercizio 2023, ai sensi della normativa vigente, tenuto conto anche delle disposizioni regolamentari adottate da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dato atto della successiva valutazione dei riflessi sulla situazione economico-finanziaria derivanti dalla Legge di Bilancio 2023 e dell'adozione del Decreto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019;
3. di dare atto di quanto in premessa indicato con riferimento alle modalità e termini di versamento dell'IMU per l'anno 2023, direttamente al Comune, in autoliquidazione da parte dei contribuenti;
4. di dare inoltre atto che per modifiche legislative inerenti ai tributi comunali per l'anno 2023, entro i termini di legge vigenti o derivanti da altra norma successiva, si provvederà ad adottare eventuale apposita deliberazione di adeguamento del presente atto e/o di modifica di regolamenti comunali in materia di entrate dell'Ente;
5. di disporre l'inoltro al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze della presente deliberazione inerente aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023, in conformità a quanto disposto dall'art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.i. e ai fini di cui dall'art. 1, comma 767, della Legge 27.12.2019, n. 160;
6. di disporre inoltre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

**SUCCESSIVAMENTE**, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	14
voti nr.	12
favorevoli nr.	12
contrari nr.	0
astenuti nr.	2

VASON MONIA, TREVISAN TIZIANA
-------------------------------



---

# COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

## Città Metropolitana di Bologna

---

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 81 del 29/12/2022**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE  
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Luca LELLI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Marco CARAPEZZI

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

---



**COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA**  
Città Metropolitana di Bologna

***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

Deliberazione nr. **81** del **29/12/2022**

Proposta nr. **86** del **12/12/2022**

**OGGETTO**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.**

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000*

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE  
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :  
**FAVOREVOLE**

Data 15/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE E  
ORGANISMI PARTECIPATI  
*Marisa ANTICO*

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE  
ECONOMICO  
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :  
**FAVOREVOLE**

Data 15/12/2022

IL RESPONSABILE SETTORE  
ECONOMICO-FINANZIARIO  
*Michele CARDAMONE*



---

# COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

## Città Metropolitana di Bologna

---

### **C.C. NR. 81 DEL 29 DICEMBRE 2022**

**OGGETTO:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.**

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addì, martedì 24 gennaio 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Marco CARAPEZZI

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



## Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

### ALLEGATO A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2022, OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023."

#### ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023

#### ALIQUOTE IMU 2023 (\*):

<b>1,06 per cento</b>	<b>ORDINARIA</b> per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate per ciascuna aliquota ridotta
<b>0,6 per cento</b>	<b>RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse (§)</b> (art.1,comma 741,Legge 27.12.2019,n.160 e smi)
	<b>a)</b> per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come individuate dalla norma sopra citata (§); <b>b)</b> unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; <b>c)</b> unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; <b>d)</b> unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; <b>e)</b> fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; <b>f)</b> casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; <b>g)</b> un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
<b>0,74 per cento</b>	<b>RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO e relative pertinenze LOCATE CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO</b> Legge n. 431/1998 - Art. 2, comma 3 e art. 5, comma 1 e comma 2.
<b>0,76 per cento</b>	<b>RIDOTTA per i primi tre anni di attività, PER IMMOBILI POSSEDUTI E DIRETTAMENTE UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI "NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO</b> di cui al Regolamento comunale adottato con atto C.C. n.45/2001 e s.m.i.
<b>0,73 per cento</b>	<b>RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO e relative pertinenze CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA 1° GRADO O CONCESSE IN COMODATO, CON CONTRATTO REGISTRATO, A PARENTI IN LINEA RETTA DI 2° GRADO, IVI RESIDENTI</b>
<b>0,96 per cento</b>	<b>RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO e relative pertinenze LOCATE CON CONTRATTO REGISTRATO diverso dal "concordato" (canone libero)</b>

<b>0,96 per cento</b>	RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI AD USO DIVERSO DALL'ABITATIVO E DALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI, POSSEDUTI ED UTILIZZATI DIRETTAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE DAL POSSESSORE SOGGETTO I.M.U. AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA, ARTI, PROFESSIONI, ISTITUZIONALI <b>OPPURE</b> UTILIZZATE DA SOGGETTI TERZI IN BASE A REGOLARE CONTRATTO, A CONDIZIONE CHE IL SOGGETTO PASSIVO I.M.U. NON SIA TITOLARE DI DIRITTO DI PROPRIETA' O ALTRO DIRITTO REALE SU ALTRI IMMOBILI, DIVERSI DALLE ABITAZIONI E DALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI, SITUATI NEL COMUNE
<b>0,76 per cento</b>	RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI <b>A/10, C/1 E C/3</b> EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE DA SOGGETTI TERZI, IN BASE A REGOLARE CONTRATTO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI IMPRESA, ARTI, PROFESSIONI, ISTITUZIONALI, A CONDIZIONE CHE IL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE VENGA RINEGOZIATO IN DIMINUZIONE IN MISURA DI ALMENO IL 10% DEL CANONE, <b>ENTRO IL 31 OTTOBRE DELL'ANNO DI IMPOSTA</b> , RISPETTO A QUELLO PATTUITO PER L'ANNO PRECEDENTE
<b>0,1 per cento</b>	<b>RIDOTTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b> di cui all'art.9,comma 3-bis, D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito dalla Legge 26.2.1994, n.133

(\*)-ai sensi dell'art.1,comma 744,Legge 27.12.2019,n.160 e smi,è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;  
-ai sensi dell'art.1,comma 751, Legge 27.12.2019,n.160 e smi, dall'1.1.2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU

(§)come definite dall'art.1,comma 741, lett.b), della Legge 27.12.2019, n.160,modificato dall'art.5-decies DL n.146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.215/2021,ai sensi del quale:"b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale *o in comuni diversi*,le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile *scelto dai componenti del nucleo familiare*. (1) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo."

(1)La Corte Costituzionale,con sentenza 12 settembre-13 ottobre 2022,n.209,ha dichiarato "in via consequenziale,[...] l'illegittimità costituzionale dell'art.1,comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n.160 [...], nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;[...] in via consequenziale [...], l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n.160 del 2019;[...] in via consequenziale,[...],l'illegittimità costituzionale dell'art.1,comma 741,lettera b),secondo periodo,della legge n.160 del 2019,come successivamente modificato dall'art.5-decies,comma 1,decreto-legge21 ottobre 2021,n.146[...]"

### **DETRAZIONI IMU 2023 (§§)**

per unità immobiliari adibite ad abitazione principale

**classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse (§)**

<b>DETRAZIONE</b>	<b>RIFERITA A</b>
<b>Euro 200,00</b> di detrazione	unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze ammesse (§) (art. 1, comma 741, Legge 27.12.2019, n. 160 e s.m.i.)

(§§) ai sensi dell'art.1, comma 749, Legge 27.12.2019, n. 160 e s.m.i., dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

**Per l'applicazione delle aliquote ridotte o agevolate, entro il 16 dicembre 2023, è necessario presentare la comunicazione (autodichiarazione) prevista dall'art. 16 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU.**